

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**AI SENSI DELL' ART. 6, COMMA 1, LETT. A
DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

MODELLO



PARTE GENERALE.....	5
1. Il Decreto Legislativo 231/2001.....	6
1.1. Premessa	6
1.2. Normativa	6
1.2.1. I reati	7
1.2.2. I soggetti destinatari del Decreto	17
1.2.3. La condizione esimente.....	18
1.3. Le Linee Guida di Confindustria	19
1.4. Reato di omicidio o lesioni colpose.....	20
2. Adozione del Modello organizzativo nell'ambito del Gruppo Reply	23
2.1. Modello e Codice Etico.....	23
2.2. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	23
2.3. Principi generali per l'adozione del Modello	23
2.4. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo	24
2.5. Modifiche e integrazioni del Modello.....	25
2.6. Applicazione del Modello da parte delle singole società.....	26
2.7. Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello.....	26
2.8. L'adozione del Modello organizzativo nell'ambito del Gruppo	26
3. Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto	27
3.1. Individuazione delle attività a rischio reato	28
3.2. Analisi: schede intervista e valutazione del rischio	28
3.3. La struttura delle schede intervista	29
4. Organismo di Vigilanza.....	30
4.1. Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza	31
4.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	32
4.3. Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	34
4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	35
4.5. Funzioni di coordinamento con i responsabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 delle altre società del Gruppo.	37
5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	37
5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	37
5.2. Consulenti, partner e fornitori	38



<u>6. Sistema disciplinare</u>	38
6.1. Misure nei confronti di quadri e impiegati	38
6.2. Misure nei confronti dei dirigenti	40
6.3. Misure nei confronti degli amministratori	40
6.4. Misure nei confronti dei sindaci	40
6.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner	40
<u>7. Aggiornamento ed adeguamento del Modello</u>	41
<u>PARTE SPECIALE</u>	41
<u>I. Norme emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001</u>	42
I.I. Fonti normative.....	42
I.II. Principi di comportamento	42
<u>II. Approccio metodologico</u>	42
<u>III. I potenziali reati</u>	44
<u>IV. Rapporti con la Pubblica Amministrazione</u>	50
IV.I. I principi generali di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	52
IV.II. Compiti dell’Organismo di Vigilanza	54
<u>V. Prevenzione dei reati societari</u>	54
V.I. I principi generali di comportamento da tenere nell’ambito delle attività a rischio rispetto ai reati societari	55
V.II. Compiti dell’Organismo di Vigilanza	57
<u>VI. Prevenzione dei reati in materia di abusi di mercato</u>	58
VI.I. Le informazioni privilegiate	58
VI.II. I principi generali di comportamento da tenere nell’ambito delle attività a rischio rispetto ai reati di abusi di mercato.....	60
VI.III. Compiti dell’Organismo di Vigilanza	61
<u>VII. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro</u>	62
VII.I. I principi generali di comportamento da tenere nell’ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche, della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.....	63
VII.II. Compiti dell’Organismo di Vigilanza	64
<u>VIII. Prevenzione dei reati in violazione delle norme sul riciclaggio di denaro</u>	64
VIII.I. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle attività a rischio Reato di riciclaggio	65



VIII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	65
<u>IX. Prevenzione dei reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati</u>	66
IX.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti informatici	66
IX.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	67
<u>X. Prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore</u>	67
X.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio di reati in materia di violazione del diritto d'autore	68
X.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	68
<u>XI. Impiego di cittadini di paesi terzi</u>	69
XI.I. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme in materia di impiego di cittadini di paesi terzi.	69
XI.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	70
<u>XII. Prevenzione dei reati tributari</u>	70
XII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati tributari	70
XII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	70
<u>XIII. Altre fattispecie di reato</u>	71

ALLEGATO

- Codice Etico



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1. Premessa

La società Reply Spa (di seguito anche “Capogruppo”) e le società da essa controllate (di seguito “Gruppo Reply” o “Gruppo”) sono sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

Reply Spa ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello Organizzativo” o “Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) nell’ambito del proprio Gruppo.

A tal fine, il Gruppo Reply ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività “sensibili” per conto o nell’interesse del Gruppo (di seguito “Destinatari”).

1.2. Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito¹.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati

¹ La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.



commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

L'innovazione normativa è di non poco conto, in quanto né l'ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

1.2.1. I reati

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*) e 25 (*Concussione e Corruzione*), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

La legge 23 novembre 2001, n. 409², di conversione del D.L. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo al decreto n. 231 (l'art. 25-*bis*) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Il D. Lgs. n. 61/2002 in tema di reati societari³, ha aggiunto al decreto n. 231 l'art. 25-*ter*, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. L'art. 25-*ter* disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto⁴, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, aggrottaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*⁵, ha

² Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001.

³ Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n. 262/2005 citata nel seguito.

⁴ L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-*bis* TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.

⁵ Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.



inserito un nuovo art. 25-*quater* al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25-*quater*, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La legge contenente “*Misure contro la tratta delle persone*”⁶ ha introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25-*quinquies*, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge Comunitaria per il 2004⁷ (art. 9) che, tra l'altro, ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari⁸.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l'ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e della manipolazione del mercato.

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione⁹, ha poi esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

La legge 6 febbraio 2006, n. 38¹⁰, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.).

⁶ Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “*Misure contro la tratta di persone*”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195.

⁷ Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

⁸ Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

⁹ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

¹⁰ Contenente “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.



La legge n. 146/2006¹¹ di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ha stabilito l'applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia¹².

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. 25-*septies* nell'impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (rispettivamente artt. 589 e 590 c.p.) che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹³. Tali disposizioni sono state ulteriormente modificate dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 la quale ha modificato, rispettivamente i commi 3 e 4 degli articoli in commento¹⁴.

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)¹⁵.

Attraverso la legge n. 48 del 18 Marzo 2008¹⁶, è stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Con l'art. 7 del testo definitivamente approvato dal Parlamento è stato aggiornato il D.Lgs. 231/2001 introducendo l'art. 24-bis, disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti per i Reati informatici posti in essere da soggetti che si trovino in posizione apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. L'approvazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2 co. 29) recante le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-ter¹⁷ concernente i delitti di criminalità

11 Recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

12 La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

13 Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185.

14 L'art. 12, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha introdotto all'art. 589 del codice penale, il seguente comma: "Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

L'art. 12, comma 3, ha introdotto all'art. 590 del codice penale il seguente comma "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni".

15 Il D. Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

16 Legge 18 Marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicato nella G.U. 4 Aprile 2008, n. 80.

17 In particolare si prevede l'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – Associazione per delinquere, se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (416 c.p. sesto comma), associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DRP 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di



organizzata. Il nuovo articolo pone in primo piano la rilevanza dei reati associativi, in particolare, i reati di associazione a delinquere, di tipo mafioso e per traffico di stupefacenti, in precedenza rilevanti ai soli fini transazionali, e che amplia le fattispecie di reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ai reati di scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione e i delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante le “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-bis.1 segnando l'ingresso delle fattispecie di reato connesse ai delitti contro l'industria e il commercio¹⁸, e l'art. 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁹. L'approvazione della succitata legge ha portato alla nuova formulazione dell'art. 25-bis (Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) introducendo i reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009²⁰ introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-novies che applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in relazione alla commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs 231/2001 ed estende alle aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati c.d. ambientali. Nel nuovo articolo 25-decies del D.Lgs 231/2001 sono stati inseriti i reati, provenienti da fonti normative eterogenee: il codice penale (art. 727-bis e 733-bis), la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, il D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), la L. 549/1993 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e il D.Lgs 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle fattispecie disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del D.Lgs. 286/1998, c.d. Testo unico dell'immigrazione, sanzionando i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o lavoratori il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato; la sanzione si applica nel caso in cui i lavoratori occupati siano più di tre, oppure minori in età non lavorativa o ancora esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

tossicodipendenza”), associazione per delinquere (416 c.p. ad eccezione del sesto comma) e delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.).

¹⁸ In particolare si prevede l'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.) e frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.).

¹⁹ Legge 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies.

²⁰ Legge n. 116 del 3 agosto 2009 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”



La Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge Anticorruzione”) ha ridefinito il reato di “Concussione” (art. 317 c.p.), ora previsto per il solo pubblico ufficiale quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità; è stato introdotto il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” previsto per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità; sono stati modificati i reati di “Corruzione per un atto d’ufficio” (art. 318 c.p.) ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente dazione di utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e il reato di “Istigazione alla corruzione” (art. 322 c.p.) quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio solleciti la dazione o promessa per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con l’introduzione di tale norma la responsabilità amministrativa per il reato di concussione per induzione è estesa alla società privata cui appartiene il soggetto apicale o sottoposto che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell’indebito.

L’art. 1 della legge 190/2012 ha poi modificato l’art. 2635²¹ c.c. introducendo il reato di “corruzione tra privati”, rientrante tra i “reati societari”, a norma del quale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società (nella qualità di c.d. soggetti corrotti). Qualora poi il fatto sia commesso dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati, la pena della reclusione è ridotta raggiungendo un massimo edittale di un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se l’autore del reato opera presso una società i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante²².

La punibilità è estesa al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la punibilità è riconosciuta esclusivamente per la società “corruttrice”, ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ai soggetti previsti dalla norma al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione delle proprie attività. L’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile.

Il D.Lgs. 39/2014 del 4 marzo 2014²³, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall’art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis

²¹ Come ulteriormente modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 finalizzato a rendere pienamente conforme l’ordinamento italiano alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea avente ad oggetto l’intensificazione della lotta contro il settore privato e in ultimo dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²² Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

²³ Decreto legislativo 4 marzo 2014 n.39, in *Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)*. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2014.



[Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinquies [Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile].

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto con l'art. 3 della legge 5 dicembre 2014 n.186²⁴. apportando modifiche all'art. 25-octies del D.Lgs n. 231/2001. Perché si concretizzi una reale responsabilità amministrativa dell'ente, fatti salvi tutti i presupposti su cui si basa il D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha stabilito che devono sussistere contemporaneamente tre circostanze: sia creata o si concorra a creare attraverso un reato presupposto una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità; si impieghi la provvista di denaro in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie; si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto nei casi di particolari reati, come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

La legge 22 maggio 2015, n.68, che disciplina i delitti contro l'ambiente, ha modificato e integrato l'art. 25-undecies D.Lgs.231/01, inserendo tra i reati ambientali l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)²⁵.

La Legge 69 del 2015²⁶, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto anche delle modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs. 231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015; sono stati inoltre introdotti i reati presupposti di cui all'articolo 2621 bis del codice civile, fatti di lieve entità, e di cui all'art. 2622 del codice civile, false comunicazioni sociali delle società quotate..

Il D. Lgs del 21 giugno 2016, n. 125²⁷, relativo all'attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione, ha apportato delle modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamate anche dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231.

²⁴ Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.". Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014

²⁵ Legge 22 maggio n.68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082)". Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015.

Nella fattispecie, inquinamento ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività risultano puniti con pene detentive che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni, mentre il disastro ambientale sanziona la condotta tipica con la reclusione da 5 a 15 anni.

²⁶ Legge 27 maggio 2016 n.69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2015.

²⁷ Decreto legislativo 21 giugno 2016 in "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)." Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 12 luglio 2016.



La Legge 199/2016²⁸ ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, introducendo il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, di cui all’art. 603-bis c.p., in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01, prevedendo per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.).

La Legge 11 dicembre 2016 n. 236 recante “*Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999 n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi*” ha inserito nel codice penale l’art. 601-bis (“Traffico di organi prelevati da persona vivente”). Il richiamo di tale articolo all’interno dell’art. 416, comma 6, c.p. (“Associazione per delinquere”), tra le ipotesi di reato in relazione alle quali il reato associativo risulta aggravato, ha effetti anche in materia di responsabilità amministrativa degli Enti posto che lo stesso art. 416 c.p. è richiamato tra i “Delitti di criminalità organizzata” di cui all’art. 24 ter del Decreto.

Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38²⁹, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, ha determinato novità all’interno dei Reati societari, inerenti l’art. 25-ter.

Il decreto in commento è intervenuto a modificare il reato di Corruzione tra Privati (di cui all’articolo 2635 c.c.), ricomprendendovi tra i soggetti punibili anche quanti all’interno dell’Ente svolgono attività lavorativa con funzioni direttive e prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, nonché attraverso l’inasprimento della sanzione pecuniaria sancita dal D.Lgs. 231/01, che a seguito della norma oscilla tra le 400 e le 600 quote, e ha introdotto il nuovo reato-presupposto di Istigazione alla Corruzione tra Privati, con sanzione pecuniaria determinata fra le 200 e le 400 quote.

Per quanto concerne l’art. 2635 c.c., ad essere puniti con la reclusione da uno a tre anni sono le stesse figure già richiamate nella previgente formulazione del delitto che “*anche per interposta persona, sollecitano, ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovute, o ne accettano la promessa*” per compiere od omettere di compiere un atto contrario agli obblighi d’ufficio o fedeltà.

La novità di maggiore rilievo dell’intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all’interposta persona, nonché alla nuova formulazione della condotta che, non limitandosi più alla sola ricezione (dazione o promessa), include anche la “sollecitazione”, estendendo oltretutto la pena a coloro che, pur non ricoprendo alcuna delle cariche indicate nel primo comma dell’articolo, esercitano comunque funzioni direttive “di fatto”.

Inoltre, a differenza di quanto disposto dalla formulazione antecedente alle modifiche intervenute con decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, ai fini della punibilità non è più richiesto che la condotta arrechi “*nocumento alla società*” trasformando così tale fattispecie da Reato di danno a Reato di pericolo.

²⁸ Legge 29 ottobre 2016 n.199, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”. Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.257 del 3 novembre 2016.

Nella fattispecie, la riformulazione del reato di caporalato (“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” - art. 603-bis c.p.) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

²⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*). Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.



Quanto al nuovo art. 2635 bis cod. civ. (“Istigazione alla corruzione tra privati”), la fattispecie è volta a punire chi mira (senza riuscirvi) a corrompere le figure dirigenziali che operano all’interno di società private.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, ulteriore incisiva novità prevista dalla norma riguarda l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art.9, comma 2.

La rilevanza del Decreto Legislativo n.90 del 15 maggio 2017³⁰, con riferimento al DLgs 231/2001, consiste nel fatto che l’Organismo di Vigilanza non è più soggetto ad alcun obbligo di comunicazione antiriciclaggio ed alla conseguente sanzione penale (reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 Euro) di cui al precedente art. 55 comma 5 del DLgs 231/2007. Il novellato art. 46 del DLgs. 231/2007, che va a sostituire il vecchio art. 52, prevede infatti tra i soggetti obbligati i soli componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione.

Le modifiche apportate dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103³¹ al D.Lgs. 231/2001 sono di natura indiretta attraverso la previsione di un aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416 ter c.p., reato presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) del D.Lgs. 231/2001.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161³², di riforma del Codice Antimafia, introduce nuovi reati presupposto all’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 (trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato) e prevede, inoltre, la possibilità per il Tribunale di imporre all’Amministratore Giudiziario, nell’ambito della disciplina del controllo giudiziario delle aziende, l’adozione delle misure organizzative disciplinate dagli articoli 6, 7 e 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

L’art. 5 della Legge n. 167/2017³³, recante le disposizione per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, inserendo l’articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017³⁴, che disciplina la tutela degli autori di segnalazione di reati o d’ irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, interviene sul D.Lgs. 231/01 estendendo l’istituto del “whistleblowing”, ovvero l’eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una

³⁰ Decreto Legislativo 15 maggio 2017 n.90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2017.

³¹Legge 23 giugno 2017 n.103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. (17G00116).” Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2017.

³²Legge 17 ottobre 2017 n.161, “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176)” Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2011. La novella legislativa in commento ha, inoltre, inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” ex art. 640-bis del codice penale (richiamato all’interno dell’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione) mediante previsione della pena della reclusione da due a sette anni, in luogo della previgente fornice editale (da uno a sei anni).

³³ Legge 20 novembre 2017 n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Italia e all’Unione Europea – Legge europea 2017”. Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017.

³⁴Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193)” Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre 2017.

La Legge n.179/2017 apporta modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato).



organizzazione, al settore privato, per cui le società dotate di un MOG 231 devono individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante.

Con il Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018³⁵ sono stati trasposti nel Codice penale anche alcuni reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001. Relativamente ai Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) sono stati soppressi gli artt. 1152 e 1153 del Codice della navigazione in materia di tratta delle persone; in relazione ai Reati ambientali (art. 25-undecies) è stato soppresso l'art. 260 del D.Lgs 152/06, sostituito dal nuovo art. 452 quaterdecies del Cp "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"; per effetto di tale abrogazione, come precisato nelle disposizioni transitorie di cui al citato D.Lgs. 231/2001, il richiamo all'art. 260 del D.Lgs 152/06 operato dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 deve intendersi al nuovo art. 452 quaterdecies³⁶.

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (cd. Legge Spazzacorrotti), in vigore dal 31 gennaio 2019. La legge in esame ha ampliato il catalogo dei Reati presupposto introducendo all'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 il reato di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma, ad opera della stessa legge, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena, la quale, dalla reclusione da uno a tre anni, aumenta nel limite massimo a quattro anni e sei mesi. L'art. 1 comma 5 della Legge Anticorruzione ha abrogato i commi, rispettivamente 5 e 3 dei reati di "Corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati", che prevedevano la querela della persona offesa come condizione di procedibilità, pertanto i due reati, ricompresi nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231, divengono perseguibili d'ufficio.

La legge ha introdotto all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 il comma 5-bis mediante il quale si prevede un meccanismo premiale volto alla riduzione delle sanzioni interdittive nei termini generali di cui all'art. 13 (nello specifico da un minimo di 3 mesi ad un massimo di due anni) del D. Lgs. 231/2001 qualora l'Ente, prima della sentenza di primo grado abbia adottato condotte collaborative.

La legge 3 maggio 2019, n. 39³⁷, ha introdotto l'art. 25 quaterdecies nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001; tale ultima modifica ha comportato il richiamo dell'articolo 1 (frode

³⁵ Decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21, recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)*" Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2018.

³⁶ Sempre in tema di reati ambientali si segnala che, per effetto del D.L n. 135/2018, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà direttamente alla definizione e gestione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI è imposto il rispetto degli adempimenti di cui alla D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D.lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'art. 194-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1 gennaio 2019 saranno quindi quelle previste dall'art. 258 D.lgs. del predetto D.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e, quindi, non più quelle imposte dall'art. 260 bis del medesimo D.lgs.

³⁷ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019 e denominata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.



in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della L. n. 401/1989, estendendo a tali fattispecie la responsabilità degli enti.

Il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77, ha introdotto la responsabilità degli enti per il reato di cui all'art. 1, primo e secondo periodo, del Decreto Legge 28/20003, riguardante la vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive.

La Legge 18 novembre 2019, n. 133, legge di conversione del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, ha comportato la modifica dell'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 introducendo la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, riguardanti il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, la quale ha convertito con modificazioni il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24 quinquiesdecies, il quale dispone la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni dei reati c.d. "tributari" del D. Lgs. 74/2000 e in particolare:

- art. 2³⁸, rubricato "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- art. 3, rubricato "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici";
- art. 8³⁹, rubricato "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- art. 10, rubricato "occultamento o distruzione di documenti contabili";
- art. 11, rubricato "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 e denominato "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha comportato alcune modifiche del Decreto, del Codice Penale e di altra legislazione di rilevanza penalistica. In particolare, tale ultimo intervento normativo ha comportato:

- modifiche al Codice Penale in relazione agli articoli:
 - (i) 316, peculato mediante profitto dell'errore altrui;
 - (ii) 316 ter, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
 - (iii) 319 quater, induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - (iv) 322 bis, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - (v) 640, truffa;
- l'introduzione della punibilità del tentativo nel d. lgs. 74/2000, in caso di fatti transnazionali (all'interno dell'Unione) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore ad Euro 10 mln, dei reati di cui agli articoli:
 - (i) 2, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

³⁸ Il Decreto prevede una differenza di sanzione qualora venga commessa la dichiarazione fraudolenta di cui al comma 1 o al comma 2-bis dell'articolo richiamato; nel primo caso la sanzione sarà fino a 500 quote, nel secondo fino a 400 quote.

³⁹ Il Decreto prevede una differenza di sanzione qualora venga commessa la dichiarazione fraudolenta di cui al comma 1 o al comma 2-bis dell'articolo richiamato; nel primo caso la sanzione sarà fino a 500 quote, nel secondo fino a 400 quote.



- (ii) 3 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- (iii) 4 dichiarazione infedele.
- modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, e alla Legge 23 dicembre 1986, n.898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo);
- l'estensione del perimetro della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto con l'introduzione:
 - (i) dell'art. 356 c.p., delitti di frode nelle pubbliche forniture, nell'ambito dell'art. 24 del Decreto;
 - (ii) dell'art. 2 L. 898/1986, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
 - (iii) dell'art. 314, c.1, c.p., peculato, ad esclusione del peculato d'uso, nell'ambito dell'art. 25 del Decreto;
 - (iv) dell'art. 316 c.p., peculato mediante profitto dell'errore altrui, nell'ambito dell'art. 25 del Decreto;
 - (v) dell'art. 323 c.p., abuso d'ufficio, nell'ambito dell'art. 25 del Decreto;
 - (vi) dell'art. 4 D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), nell'ambito dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
 - (vii) dell'art. 5 D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), nell'ambito dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
 - (viii) dell'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000, indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), nell'ambito dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;
 - (ix) dell'art. 25 sexiesdecies – contrabbando, il quale il quale introduce la responsabilità degli enti per la commissione dei reati di cui al D.P.R. 43/1973, T.U. della Legislazione Doganale.

1.2.2. I soggetti destinatari del Decreto

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3). Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). Nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a tutti i destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso.



Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

1.2.3. La condizione esimente

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Di conseguenza una forma specifica di esonero della responsabilità si ottiene qualora la società dimostri che:

- a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'"esonero" dalle responsabilità della società o del Gruppo passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione del modello e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore.

Pertanto, di fatto, l'adozione del Modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

È opportuno precisare che al fine di mantenere la qualifica di "Star" di Borsa Italiana, la società Reply Spa deve obbligatoriamente adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001". La mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma, oltre ad esporre l'ente alla responsabilità per gli eventuali illeciti realizzati da amministratori e dipendenti, comporta la perdita della qualifica di "Star".

Come già detto, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso d'incidente di percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo



adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, le Linee Guida predisposte da Confindustria contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D. Lgs. n. 231/2001, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente.

1.3. Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

1. l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si può verificare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
2. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente nell'ambito aziendale ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai **reati dolosi** che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di opportuno controllo interno;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
3. la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
 4. la previsione di un sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.



Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la realtà concreta della società, la sua struttura organizzativa, nonché la specifica attività prestata.

Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello può, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, discostarsi dalle suddette indicazioni che per loro natura hanno comunque carattere generale.

1.4. Reato di omicidio o lesioni colpose

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche. Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a ridurre ad un livello “accettabile”, agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del **reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche**⁴⁰.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello sono:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati

È espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d’azione ed i risultati a cui tendere nella materia.

- Struttura organizzativa

È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

⁴⁰ Come recentemente modificati dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3.



- nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
 - siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.
- Formazione e addestramento

Sono componenti essenziali per la funzionalità del Modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

- Comunicazione e coinvolgimento

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso: la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.

- Gestione operativa

Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in



sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata.

In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
 - organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
 - acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
 - manutenzione normale e straordinaria;
 - qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
 - gestione delle emergenze;
 - procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.
- Sistema di monitoraggio della sicurezza

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo 1° livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi, particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate.

È altresì necessario che l'azienda conduca una periodica attività di monitoraggio (di 2° livello) sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere



condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

2. Adozione del Modello organizzativo nell'ambito del Gruppo Reply

2.1. Modello e Codice Etico

Il Gruppo intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita delle società nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, il Gruppo si è dotato di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che le società riconoscono come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte del Gruppo. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, elemento rilevante del Modello medesimo.

2.2. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 e considerate a rischio per il Gruppo.

La Parte Generale ha la funzione di definire i principi di carattere generale, che il Gruppo pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.

La Parte Speciale ha la funzione di:

- stabilire le fonti normative a cui si attengono i Destinatari;
- individuare i principi comportamentali da porre in essere;
- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato alla fine della predisposizione del Modello;
- individuare i reati potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive;
- definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

2.3. Principi generali per l'adozione del Modello

L'adozione del Modello Organizzativo è attuata secondo i seguenti criteri generali:



- Predisposizione e aggiornamento del Modello

E' rimesso alla società Reply Spa la predisposizione e il varo del Modello organizzativo che poi è soggetto al recepimento anche da parte delle altre società del Gruppo in relazione alle attività a rischio da esse svolte con le modalità indicate ai successivi paragrafi. E' rimesso alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere. A tal fine l'Organo dirigente della società può decidere se nominare un proprio Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri oppure assumersi l'incarico, demandando all'Organismo di Vigilanza della controllante il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

Nel caso in cui non venga nominato un proprio Organismo di Vigilanza, è affidato all'Organismo di Vigilanza di Reply Spa, quale società Capogruppo, il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le società del Gruppo per assicurare al Modello stesso una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo stesso.

- In conformità ai criteri sopra indicati, il Modello trova attuazione come esplicitato nei paragrafi successivi.

- Pubblicazione del Modello

Il presente documento è reperibile sul sito aziendale www.reply.com ed è soggetto a periodica revisione da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguarlo alle possibili evoluzioni normative di rilevanza per il Modello stesso. Reply Spa si impegna ad individuare gli strumenti e ad attuare gli interventi più efficaci ed idonei a garantire la diffusione, la conoscenza e l'applicazione del Modello e del Codice Etico, prevedendo, se necessario, adeguati interventi formativi e informativi.

Reply Spa fornisce inoltre ogni chiarimento necessario per l'interpretazione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente documento.

2.4. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Reply Spa con delibera del 28 marzo 2008 e successivamente aggiornato con delibere del Consiglio di Amministrazione di Reply Spa del 4 agosto 2011, del 1 agosto 2013, del 14 maggio 2019 e del 31 luglio 2020



Il Modello, nei limiti previsti nei prossimi paragrafi, è soggetto al recepimento anche da parte delle altre società del Gruppo che rientrano nel perimetro di consolidamento, in relazione alle attività a rischio da esse svolte.

In particolare è demandato ai Consigli di Amministrazione delle diverse società del Gruppo, sulla base anche di criteri, direttive o indicazioni che potranno essere emanati in tal senso da parte del Presidente di Reply Spa, di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del presente Modello organizzativo nonché della parte speciale, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

Nel recepire il Modello, i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo, nei limiti previsti nei prossimi paragrafi, hanno la possibilità di:

- a) istituire un proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001 con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità. Per le società di piccole dimensioni (definite in questa sede, più che in funzione dei parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale) è fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'Organo dirigente della controllata (così come previsto dall'art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001);
- b) l'Organismo di Vigilanza/Organo dirigente della controllata può avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
- c) l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nella effettuazione di controlli presso le società del Gruppo, assume nella sostanza la veste di professionista esterno che svolge la sua attività nell'interesse della controllata stessa, riportando all'Organismo di Vigilanza/Organo dirigente di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Per l'essenzialità della struttura funzionale e gerarchica delle società controllate e in considerazione del fatto che i processi di amministrazione, controllo di gestione, gestione del personale, tesoreria, adempimenti societari e fiscali sono accentrati sulla Capogruppo, la funzione di Organismo di Vigilanza è assegnata dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo agli stessi organi dirigenti. L'organo dirigente della controllata, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, si avvale delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a del decreto legislativo) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Reply Spa e/o delle società del Gruppo.

È peraltro riconosciuta al Presidente e/o ai Consiglieri Delegati la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.



Il Modello medesimo può prevedere inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva del Presidente e/o eventuali Consiglieri Delegati e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza, ad apportare integrazioni di carattere specifico. Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, sono recepite dalle diverse società controllate, per effetto delle delibere adottate dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Reply Spa comunica tempestivamente alle società controllate ogni modifica apportata al Modello ai fini del loro recepimento.

2.6. Applicazione del Modello da parte delle singole società

È attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio. A tal fine è riconosciuta ai rispettivi organi dirigenti che rivestono la funzione di Organismo di Vigilanza la possibilità di richiedere al proprio Consiglio di Amministrazione di approvare qualsiasi integrazione e/o modifica dovesse rendersi necessaria.

2.7. Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole società del Gruppo riguardo l'attuazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio, qualora non venga nominato un Organismo di Vigilanza proprio dotato di autonomi poteri, è attribuito all'Organismo di Vigilanza di Reply Spa il compito di dare impulso e di coordinare anche mediante contatti sulla rete informatica, l'applicazione del Modello stesso nell'ambito delle società del Gruppo per assicurarne una corretta e omogenea attuazione.

In particolare sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza di Reply Spa, nel rispetto dell'autonomia delle diverse società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- potere di effettuare, singolarmente o congiuntamente all'Organo dirigente, particolari azioni di controllo sulle singole controllate del Gruppo nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante di tutte le società del Gruppo, senza alcuna forma di intermediazione.

Le società estere del Gruppo Reply, che non svolgono attività nel territorio italiano, non sono tenute all'adeguamento ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001.

2.8. L'adozione del Modello organizzativo nell'ambito del Gruppo

Il presente Modello organizzativo è adottato dalle società del Gruppo che rientrano nel perimetro di consolidamento e, se del caso, rivisto in alcune parti e adattato alle differenti peculiarità organizzative, alla diversa rischiosità e alle strutture che risultano più snelle.



Al fine di evitare ingorghi procedurali, appesantimenti burocratici e una moltiplicazione dei costi connessi ai controlli da effettuare, si potranno stabilire per le società partecipate, nel rispetto dei diritti degli altri azionisti e della legislazione del luogo in cui ha sede la singola società partecipata, criteri specifici per l'adozione del Modello organizzativo, relativi:

- alla nomina di un Organismo di Vigilanza ad hoc o in alternativa alla puntuale identificazione dell'Organo dirigente, secondo limiti dimensionali;
- alla significatività del possesso;
- alla mappatura delle attività a rischio;
- alle aree geografiche in cui ha sede operativa o legale la società partecipata.

insieme alle modalità attraverso le quali garantire il controllo.

Tali criteri dovranno trovare elencazione nella procedura di diffusione del Modello organizzativo o regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Gli organi dirigenti delle controllate provvedono all'approvazione del proprio Modello organizzativo.

L'attività di vigilanza sull'applicazione delle procedure previste nel Modello, può essere attribuita all'Organismo di Vigilanza di Reply Spa, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa; in tal caso l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo rivestirà il ruolo di consulente esterno.

3. Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto

L'art. 6.2 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

L'iter metodologico seguito dalla società Reply Spa per la realizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è scomponibile nelle seguenti fasi:

- Fase di Scoping: definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione e individuazione, attraverso questionari specifici rivolti ai soggetti apicali, dei corretti processi aziendali e dei relativi referenti;
- Fase di Analisi: valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta, mediante interviste ed analisi documentale, delle informazioni necessarie a costruire la mappa delle principali attività a rischio reato e l'elenco delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti configurati come reati e per i quali



sia prevista una responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo, analisi e valutazione dei punti di debolezza individuati, determinazione dei possibili rimedi.

3.1. Individuazione delle attività a rischio reato

Al fine di individuare specificatamente e in concreto le aree di attività a rischio di commissione di reato (di seguito “attività “a rischio” o “sensibili”) si è proceduto ad un’analisi della struttura societaria ed organizzativa di Reply Spa e del Gruppo

Con riferimento alle fattispecie di reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, sono state identificate le aree di attività “a rischio” (dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale) che sono state distinte tra quelle che fanno riferimento a:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- adempimenti societari;
- informazioni privilegiate;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro,
- gestione delle attività commerciali a rischio reati in materia di corruzione tra privati;
- gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio reati in materia di riciclaggio;
- gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici;
- gestione delle attività a rischio in materia di violazione del diritto d’autore;
- impiego di cittadini di paesi terzi;
- reati tributari.

Per l’attuale tipologia di business che caratterizza tutte le società del Gruppo e sulla base di una valutazione dell’effettiva commissione di tutti i reati previsti ad oggi dal Decreto, Reply Spa ha ritenuto meritevoli di indagine le aree di cui sopra.

3.2. Analisi: schede intervista e valutazione del rischio

Per ognuna delle aree di attività “sensibili” individuate, e per la parte relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, per ogni processo strumentale, è stata predisposta una scheda intervista, che contiene la descrizione delle attività operative svolte e dei controlli esistenti nell’ambito delle medesime attività.

I predetti controlli sono stati preliminarmente identificati sulla base della loro adeguatezza a rispondere alle specifiche esigenze di controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, i suddetti controlli rappresentano solo una parte degli “standard” costituenti il complessivo Sistema dei Controlli Interni di Reply Spa e del Gruppo.

I controlli sono stati definiti avendo come riferimento i protocolli specifici previsti dalle Linee Guida di Confindustria; tali controlli risultano particolarmente funzionali al contenimento del rischio di commissione di reati perseguibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.



E' stata predisposta una matrice delle evidenze emerse in sede di intervista con i singoli referenti che elenca, per ogni attività di controllo considerata, i possibili miglioramenti atti a rafforzare l'impedimento della commissione dei reati.

Tali possibili miglioramenti, che possono riguardare direttamente le aree a rischio reato oppure i processi strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono riepilogati in due matrici aventi come finalità la valutazione degli stessi. I criteri utilizzati per la valutazione tengono conto della tipologia di business che caratterizza le società del Gruppo e sono basati sulle rilevanze emerse in sede di intervista e dall'analisi della documentazione esistente, avendo come esplicito riferimento quanto previsto nel Decreto Legislativo.

3.3. La struttura delle schede intervista

Nella compilazione delle schede intervista, distinte in schede intervista per rischio reato e schede intervista per processi strumentali, è stato adottato uno schema di riferimento composto dalle seguenti categorie di informazioni:

Parte introduttiva

- Codifica: consente una individuazione univoca e un costante allineamento tra i diversi strumenti utilizzati;
- Area di attività a rischio: definizione dell'area a rischio reato;
- Società: nominativo della società oggetto di analisi;
- Referente: nominativo del referente;
- Funzione: ruolo ricoperto dal referente nella società oggetto di analisi;
- Enti pubblici coinvolti: elenco eventuali Enti pubblici coinvolti nello svolgimento delle proprie attività.

Principali reati ed esempi di modalità di esecuzione (solo per schede intervista rischio reato)

Indicazione dei principali reati collegabili alla tipologia di attività svolta ed elencazione di alcuni esempi di modalità di esecuzione degli stessi.

Aspetti operativi

- Descrizione dell'attività svolta: presentazione dell'attività operativa eseguita dal referente con esplicito riferimento, ove possibile, alle procedure, policy, linee guida aziendali e alle attività di controllo svolte.
- Protocolli specifici: con riferimento ai processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - Regole comportamentali: I principi di comportamento di carattere generale, riepilogati nel Codice Etico parte integrante del Modello, si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la P.A., (ad es. dipendenti, terze parti contraenti che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse del Gruppo, ecc...), ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari



e rispetto alla gestione di informazioni privilegiate (in primis, i componenti degli Organi societari della Società).

- Procedure interne: Esistenza di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.
- Separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e gestione dei flussi informativi/archiviazione: Esistenza di un sistema organizzativo che rispetti i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.
- Controlli compensativi/ di monitoraggio: Esistenza e documentazione di attività di controllo e monitoraggio che coinvolgano, con ruoli diversi, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, l'Alta Direzione, e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentino un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Reply. I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (ii) attività di monitoraggio, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iii) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

4. Organismo di Vigilanza

Affinché la Società e il Gruppo possano usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il D.Lgs. 231/2001 (art. 6) prevede che l'Organo dirigente abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di "reati rilevanti" (il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Reply Spa con delibera del 28 marzo 2008);



- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o OdV). Il Consiglio di Amministrazione di Reply Spa ha affidato l'incarico all'OdV in data 28 marzo 2008, successivamente rinnovato.

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 231/2001 ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organismo a ciò deputato.

4.1. Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il soggetto / i soggetti chiamato/i ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso le modalità di revoca. La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- i principali compiti cui l'OdV è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di controllo sull'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, etc.);
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

La società Reply Spa ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo composto di tre membri effettivi, di cui almeno uno esterno (che rivestirà il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza) e almeno uno interno, che devono avere le qualità richieste per effettuare i loro compiti assicurando professionalità e competenza. La scelta è determinata dall'esigenza di garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

Per l'essenzialità della struttura funzionale e gerarchica delle società controllate e in considerazione del fatto che i processi di amministrazione, controllo di gestione, gestione del personale, tesoreria, adempimenti societari e fiscali sono accentrati sulla Capogruppo, la funzione di Organismo di Vigilanza è assegnata dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo agli stessi organi dirigenti. L'Organo dirigente della controllata, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, si



avvale delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, sulla base di un rapporto contrattuale con la stessa. E' fatta salva la possibilità per i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo di istituire un proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001 è consentita all'OdV la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

4.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 costituisce, in sostanza, un'estrinsicazione, con un oggetto ben circostanziato (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore di Reply Spa;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;



- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

E' opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile⁴¹, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, il Collegio sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo di Vigilanza. I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

⁴¹ Cfr. il nuovo art. 2392 cod. civ. "(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale."



4.3. Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere sono:

- Autonomia ed indipendenza⁴²

La posizione dell'OdV nell'ambito della società e del Gruppo deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della società (e in particolare dell'Organo dirigente). Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff in posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" diretto al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

All'OdV non sono attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

- Professionalità

L'OdV deve possedere un bagaglio di strumenti e tecniche tale da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste dalle normative di settore.

- Continuità di azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello è prevista la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

I membri dell'OdV della società Reply Spa e del Gruppo, oltre alle competenze professionali descritte, sono in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con i membri del CdA; tali requisiti garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

- Altri requisiti

Le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo dirigente è in

⁴² Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il D. Lgs. n. 231/2001 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): "art. 6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli". Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapposibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo".



ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo è in capo all'Organo dirigente stesso.

Inoltre, l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

L'OdV, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Infine, l'Organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla Parte Speciale trattata nei capitoli successivi e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività del Gruppo o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso.

L'OdV della società valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

L'OdV della società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le strutture operative e manageriali del Gruppo devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali del Gruppo attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "a rischio" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su



persone, società, terzi che intrattengono rapporti con le società del Gruppo Reply per i reati rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001;

- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tali segnalazioni, formulate *per iscritto e in forma non anonima*, potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici del Gruppo, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività. Le segnalazioni pervenute saranno valutate dall'OdV a sua ragionevole discrezione e responsabilità.

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da ciascuna società del Gruppo.

L'OdV riporterà al Consiglio di Amministrazione e/o, nei casi più gravi, al Comitato Controllo e Rischi le violazioni del Modello Organizzativo emerse con riferimento alle segnalazioni suddette.

In tema di flussi informativi, si segnala l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (sistema noto come whistleblowing), la quale introduce nell'ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore ("whistleblower") che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l'introduzione all'art. 6 del Decreto dei commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

A questo proposito, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi a tutela dell'integrità dell'ente (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche whistleblower) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato del whistleblower nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.



Nel contesto sopra descritto, il Gruppo Reply ha già provveduto ad implementare un sistema di comunicazione delle segnalazioni valido per tutte le società facenti parte del Gruppo stesso, come descritto nella Whistleblowing Policy pubblicata sul sito del Gruppo.

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: odv@reply.com - accessibile solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza di Reply S.p.A.;
- per posta, a: Reply S.p.A. - Via Nizza n.250 - 10126 Torino - Italia, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Reply S.p.A.

4.5. Funzioni di coordinamento con i responsabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 delle altre società del Gruppo.

È assegnato all'OdV di Reply Spa il compito di coordinare, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività dell'organo dirigente in qualità di responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 delle altre società del Gruppo ai fini della realizzazione di un coerente sistema dei controlli nell'ambito del Gruppo stesso.

In tal caso, è data facoltà all' OdV di Reply Spa di acquisire documentazione e informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche sulle attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Reply garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale: L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello organizzativo, procedura per le informazioni riservate, lettera insider dealing), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione: L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società. In particolare, il Gruppo prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso



strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

5.2. Consulenti, partner e fornitori

Su proposta dell'OdV di Reply Spa potranno essere istituiti nell'ambito del Gruppo, ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner e fornitori.

Inoltre, saranno fornite a soggetti esterni al Gruppo (consulenti, partner e fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Gruppo sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza delle società del Gruppo Reply che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e reati di market abuse per conto o nell'interesse del Gruppo, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

6. Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato da Reply Spa, prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.1. Misure nei confronti di quadri e impiegati



La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicabile (v. artt. 23 e seguenti "Provvedimenti disciplinari").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale nel caso in cui siano violate le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non si osservino le procedure prescritte, si ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, si ometta di svolgere controlli, ecc.) o sia adottato, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- ammonizione scritta per le mancanze di minor rilievo (art. 24 del CCNL);
- multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; la multa e la sospensione sono previste per le mancanze di maggior rilievo. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia (art. 24 del CCNL);
- licenziamento per mancanze (ai sensi dell'art. 25 del CCNL) con preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- licenziamento per mancanze (ai sensi dell'art. 25 del CCNL) senza preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.



Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Reply Spa, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge; resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico degli Amministratori ai sensi dell'art. 2392 del Codice Civile.

6.4. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile.

6.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da Reply agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

7. Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall' OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall' OdV e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Reply Spa (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzii le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di Reply Spa, salvo i casi in cui sia nominato un OdV specifico, secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo; per quanto concerne Reply Spa, la verifica verrà effettuata sotto la supervisione del Comitato Controllo e Rischi, secondo modalità che verranno determinate da quest'ultimo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE



PARTE SPECIALE

I. Norme emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (esponenti aziendali, consulenti, partner e fornitori), come già definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le norme/protocolli che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

I.I. Fonti normative

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- a) alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) alle previsioni dello Statuto sociale;
- c) al Codice Etico;
- d) alle presenti norme;
- e) alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) alle deliberazioni del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari;
- g) alle risoluzioni degli Amministratori Delegati;
- h) alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

I.II. Principi di comportamento

Tutti i Destinatari si astengono dal:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D.Lgs. 231/2001;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato.

II. Approccio metodologico

Il processo che ha consentito di pervenire ad una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001 e dei relativi presidi di controllo, al fine della valutazione del rischio potenziale di compimento di reati rilevanti, della corretta progettazione delle misure preventive e della valutazione del rischio residuo, che deve presentare un livello accettabile, è descritta nei capitoli che seguono.



Tale metodologia è stata applicata per la valutazione dei rischi relativamente alle aree di attività a rischio reato che fanno capo alla società Reply Spa, individuate secondo l'organigramma che è stato depositato agli atti della Società e costituisce un documento ufficiale della stessa.

In fase di estensione dell'analisi dei rischi alle altre società del Gruppo è stato deciso di adottare la stessa metodologia di valutazione della rischiosità, in relazione sia all'omogeneità del business, sia alla loro operatività e alle loro peculiarità organizzative.

Tale metodologia costituirà inoltre base di riferimento per tutti i successivi aggiornamenti degli schemi di analisi della rischiosità a seguito di cambiamenti organizzativi e/o di variazioni nell'operatività aziendale e/o aggiornamenti legislativi.

L'analisi che ha condotto all'identificazione delle attività sensibili ai fini della commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 si è svolta secondo un approccio basato sui rischi, ovvero sull'analisi per processi, ed in conformità alle Linee Guida emanate dalla associazione di categoria "Confindustria" ed in armonia con le peculiarità che contraddistinguono Reply Spa.

Il lavoro è iniziato con l'analisi della struttura organizzativa della Società acquisendo la seguente documentazione:

- Statuto;
- Poteri e procure;
- Disposizioni organizzative e organigramma;
- Comunicazioni interne;
- Procedure operative;
- Manuale e procedure del Sistema Qualità.

Per ognuna delle aree di attività a rischio reato si è provveduto ad identificare gli ambiti di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale.

Le attività sono state rilevate con la somministrazione di un questionario informativo rivolto alla Direzione delle società del Gruppo, sulla base di una preselezione. I questionari preliminari sono stati messi agli atti della Società a partire dal 28 marzo 2008 e sono a disposizione per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna da parte degli aventi titolo.

Le interviste hanno permesso di:

- spiegare ai responsabili la ratio del D. Lgs. 231/2001 e le linee guida seguite nell'elaborazione degli schemi di analisi;
- valutare la correttezza delle ipotesi formulate in prima battuta e basate sulle evidenze documentali;
- di pervenire a schemi semplificati con l'individuazione delle aree a rischio di reato e dei corrispondenti referenti.

L'output che ne è seguito è una matrice "attività – reati" che ha costituito la base di lavoro per l'individuazione dei presidi procedurali da apporre.



La seconda fase di analisi è stata sviluppata attraverso l'esecuzione di interviste svolte con i referenti individuati per ciascuna area di attività a rischio e/o ambito del rischio.

Le interviste hanno permesso di:

- approfondire gli ambiti in cui i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 possono essere commessi considerando le attività di controllo e di monitoraggio svolte;
- approfondire la struttura del sistema delle deleghe, individuando in maniera appropriata i poteri di firma e di spesa, in modo da valutare con miglior accuratezza il livello di autonomia e responsabilità di ciascuno nonché il grado di supervisione e le correlate attività di rendicontazione;
- individuare i rapporti di coordinamento con altre funzioni e le relative responsabilità;
- indagare l'esistenza di prassi operative di fatto seguite ma non formalizzate e proporre la formalizzazione di tali regole, ove ritenuto necessario in base alla rischiosità del processo;
- dare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a presidiare l'insorgere dei rischi di compimento di "reati rilevanti";
- dare una prima valutazione sull'idoneità del flusso informativo e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

Gli output che ne sono seguiti sono:

- una matrice "reati-controlli" in cui sono elencati, distinti per protocolli specifici, le eventuali opportunità di miglioramento;
- una matrice per la valutazione dei rischi reato che costituisce la base di lavoro per l'implementazione dei presidi procedurali;
- una matrice per la valutazione dei processi strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le schede interviste e le matrici riepilogative sono messe agli atti della Società a partire dal 28 marzo 2008, e sono a disposizione per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna da parte degli aventi titolo.

Per quanto attiene la partecipazione dei collaboratori e consulenti, ai fini della mappatura delle attività a rischio, la responsabilità delle stesse è ascritta alle strutture organizzative deputate al coordinamento e controllo della prestazione. L'efficacia nel tempo del Modello 231 è così svincolata dalla variabilità delle prestazioni dei collaboratori / consulenti.

III. I potenziali reati

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. 231/2001):

- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 316 bis c.p.);
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee* (art. 316 ter c.p.);
- *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);



- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee* (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640 bis c.p.);
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 640 ter c.p.);
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia* (art. 2 L. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001):

- *Falsità in un documento informatico pubblico o privato* (art. 491-bis c.p.);
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.);
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quarter);
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.);
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quarter c.p.);
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.);
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.);
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.);
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.);
- *Truffa del certificatore di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.)
- *Delitti in relazione al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica* (art. 1, comma 11 D. L. 105/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001):

- *Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998* (art. 416, sesto comma c.p.);
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere* (art. 416-bis c.p.);
- *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.);
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione* (art. 630 c.p.);
- *Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 DPR 309/90);
- *Associazione per delinquere* (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- *Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine* (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/2001):

- *Peculato* (art. 314, primo comma, c.p.);
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.);



- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.);
- *Circostanze aggravanti* (art. 319-bis c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319 ter c.p.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *Pene per il corruttore* (art. 321 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);
- *Abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.);
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001):

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.);
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.);
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali* (art. 473 c.p.);
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001):

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio.* (art. 513 c.p.);
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.* (art. 513-bis c.p.);
- *Frodi contro le industrie nazionali.* (art. 514 c.p.);
- *Frode nell'esercizio del commercio.* (art. 515 c.p.);
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.* (art. 516 c.p.);
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.* (art. 517-ter c.p.);
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.* (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):



- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *Fatti di lieve entità* (art. 2621 bis c.c.);
- *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c.);
- *Impedito controllo* (art. 2625 comma 2 c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* (art. 2629 bis c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.);
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2365 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001):

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (art. 270-bis c.p.);
- *Assistenza agli associati* (art. 270-ter c.p.);
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270-quater c.p.);
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270-quinquies c.p.);
- *Condotte con finalità di terrorismo* (art. 270-sexies c.p.);
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione* (art. 280 c.p.);
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* (art. 280-bis c.p.);
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione* (art. 289-bis c.p.);
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo* (art. 302 c.p.);
- *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica* (Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York del 9 dicembre 1999, art. 2.*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1, D.Lgs. 231/2001):

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-bis c.p.);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001):

- *Riduzione e mantenimento in schiavitù*, (art. 600 c.p.);
- *Prostituzione minorile*, (art. 600-bis c.p.);
- *Pornografia minorile*, (art. 600-ter c.p.);
- *Detenzione di materiale pornografico* (art. 600-quater c.p.);
- *Pornografia virtuale* (art. 600 quater.1 c.p.);



- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies c.p.);
- *Tratta di persone* (art. 601 c.p.);
- *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.);
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p.);
- *Adescamento di minorenni* (art. 609 undecies c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):

- *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 D.Lgs. 24.02.1998, n. 58);
- *Manipolazione del mercato* (art. 185 D.Lgs. 24.02.1998, n. 58).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001):

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.);
- *Lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 590 comma 3 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.);
- *Riciclaggio* (art. 648 bis c.p.);
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.);
- *Autoriciclaggio* (art. 648 ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati previsti dalla Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e, in particolare, gli artt. 171, primo comma lettera a bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies.*

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001):

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria* (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):

- *Inquinamento Ambientale* (art. 452 bis c.p.);
- *Disastro ambientale* (art. 452-quater c.p.);
- *Delitti colposi contro l'ambiente* (art. 452-quinquies c.p.);
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies c.p.);
- *Circostanze aggravanti* (art. 452-octies c.p.);
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis schema di decreto 7/4/11);
- *Danneggiamento di habitat* (art. 733-bis schema di decreto 7/4/11);



- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili* (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. 152/06);
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5, 6, primo periodo D.Lgs 152/06);
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee* (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/06);
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs 152/06);
- *Traffico illecito di rifiuti* (art. 259, comma 1, D.Lgs 152/06);
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (a norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'articolo 260 D. Lgs. 152/06, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale);
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* (art. 260 bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, D. Lgs. 152/06);
- *Sanzioni* (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06);
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione* (artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/92);
- *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente* (art. 3, comma 6, L. 549/93);
- *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – Inquinamento colposo, Inquinamento doloso* (art. 8, 9 D.Lgs 202/07).

Reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006:

- *Associazione per delinquere* (art. 416, sesto comma c.p.);
- *Associazioni di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.);
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-quater D.P.R. 43/73);
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope* (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90);
- *Traffico di migranti* (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98);
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria* (art. 377-bis c.p.);
- *Favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies D.Lgs 231/2001):

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs. 286/1998);
- *Divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia revocato o annullato* (art. 22 comma 12 D.Lgs. 286/98);

Razzismo e xenofobia (art.25 terdecies D.Lgs 231/2001):



- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa* (Art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25 quaterdecies D.Lgs 231/2001):

- *Frodi in competizioni sportive* (art. 1, L. n. 401/1989);
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa* (art. 4, L. 401/1989).

Reati tributari (art.25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001):

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- *dichiarazione infedele* (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- *omessa dichiarazione* (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- *occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- *indebita compensazione* (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001):

- reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

IV. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- 1 Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione il cui ambito di rischio è:
 - la gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
 - la gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Enti Pubblici potenziali committenti al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business.
- 2 Acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica il cui ambito di rischio è:
 - la gestione dei rapporti con funzionari pubblici per l'acquisizione di incarichi di consulenza e/o outsourcing;



- nell'ipotesi di acquisizione di incarichi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, predisposizione della documentazione di offerta;
 - la negoziazione con gli Enti pubblici del contratto e/o delle relative condizioni di vendita.
- 3 Gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici ovvero che coinvolgono enti pubblici come parti interessate il cui ambito di rischio è:
- la pianificazione delle attività e il kick-off di progetto;
 - la gestione degli stati avanzamento lavori con clienti pubblici ed emissione delle fatture;
 - la gestione di variazioni contrattuali con i clienti pubblici e rinegoziazione delle condizioni di vendita, ivi comprese le variazioni delle fees previste;
 - la gestione delle informazioni e delle evidenze inerenti il lavoro svolto nell'ambito di un incarico acquisito da una P.A. o nell'ambito di un incarico che veda come parte o come soggetto interessato un Ente pubblico.
- 4 Implementazione e gestione di software il cui ambito di rischio è:
- La gestione di un sistema informatico o telematico e dei relativi dati per conto di un ente pubblico.
- 5 Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima il cui ambito di rischio è:
- la gestione amministrativa (es: adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con CCIAA, ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc) e relative verifiche ispettive;
 - la gestione del personale (es: rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, INPS, INAL, gestione convenzione enti pubblici (es: disabili), ecc) e relative verifiche ispettive;
 - la gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/ verifiche.
- 6 Gestione dei rapporti con le authorities il cui ambito di rischio è:
- la gestione degli adempimenti e dei rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi della L. 196/03;
 - la gestione dei rapporti con CONSOB nello svolgimento di incarichi resi in favore di società clienti quotate.
- 7 Gestione dei contenziosi il cui ambito del rischio è:
- la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali;
 - la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito delle cause di lavoro.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti sopra descritti sono previsti specifici processi strumentali alla commissione dei reati stessi aventi ad oggetto:

- 1 gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;



- 2 gestione degli omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- 3 gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 4 selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- 5 gestione della consulenza;
- 6 selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

IV.1.1 principi generali di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I presidi procedurali necessitano della maggiore trasparenza possibile relativamente ai processi decisionali che riguardano i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

A tal riguardo è necessaria una adeguata divulgazione e conoscenza delle disposizioni previste nel Codice Etico del Gruppo. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- Promettere, effettuare, assecondare il comportamento inducibile alla dazione di denaro o altra utilità a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto di Reply Spa o altre società del Gruppo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto di Reply Spa o altre società del Gruppo, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- erogare omaggi al di fuori di quanto previsto dalla policy aziendale. In particolare, è comunque vietata qualsiasi forma di omaggio a funzionari pubblici o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* del Gruppo. Gli omaggi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;



- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Riveste una particolare importanza l'attività di monitoraggio ed una eventuale formalizzazione in procedure dei seguenti aspetti:

- gestione e distribuzione di omaggi;
- gestione delle erogazioni liberali;
- modalità di ricorso all'attività di professionisti esterni e consulenti allo scopo di garantire che le prestazioni richieste al consulente siano effettivamente determinate da una esigenza aziendale;
- gestione delle carte di credito aziendali.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Reply, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).



La documentazione relativa al sistema di deleghe vigente nel Gruppo, le schede interviste, la matrice “reati-controlli” unitamente alla valutazione dei gap rilevati sono messe agli atti della Società in data 28 marzo 2008 e sono a disposizione per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna.

IV.II. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

I compiti dell’Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e l’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica, del sistema di deleghe vigente e del rispetto della procedura di comunicazione delle variazioni agli enti interessati;
- raccolta ed armonizzazione delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull’efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni.

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori Delegati riferirà al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale.

V. Prevenzione dei reati societari

Le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- 1 Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell’effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria il cui ambito di rischio è:
 - la gestione della contabilità generale e rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio e delle situazioni patrimoniali da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - Custodia delle scritture contabili e dei Libri Sociali e predisposizione relazioni, comunicazioni sociali e di mercato;
 - Predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, destinazione dell’utile, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;



- Attività strumentali propedeutiche a convocazioni/delibere assembleari e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
 - Rapporti con il Collegio Sindacale, revisori e soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio;
 - Relazioni infragruppo o con parti correlate.
- 2 Acquisizione di contratti con clienti del settore privato il cui ambito di rischio è:
- la gestione dei rapporti commerciali per l'acquisizione di commesse.
- 3 Gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi a clienti del settore privato il cui ambito di rischio è:
- la pianificazione delle attività e il kick-off di progetto;
 - la gestione degli stati avanzamento lavori ed emissione delle fatture;
 - la gestione di variazioni contrattuali e rinegoziazione delle condizioni di vendita, ivi comprese le variazioni delle fees previste.

Unitamente all'individuazione delle aree di attività potenzialmente "a rischio" riferite ai rapporti con clienti del settore privato è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

I processi di supporto o strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto rilevanti sono qui di seguito elencati:

- 1 gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- 2 gestione degli omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- 3 gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 4 selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- 5 gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- 6 selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

V.I. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio rispetto ai reati societari

I principi generali di comportamento prevedono che i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel documento illustrativo del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Reply Spa e del Gruppo;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli



- investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservano rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agiscono sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;
 - non agiscono ponendo in atto comportamenti corruttivi verso amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro direzione e vigilanza di società terze, ed in primo luogo dei clienti e/o dei potenziali clienti, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione delle attività di Reply Spa e del Gruppo;
 - assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali;
 - osservano le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
 - si astengono dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
 - effettuano con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
 - assumono un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari.

I Destinatari consentono al collegio sindacale ed alle società di revisione l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al collegio sindacale ed ai sindaci individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

I Destinatari che abbiano conoscenza della richiesta di un socio di consultare la documentazione societaria segnalano il fatto all'unità organizzativa competente per i rapporti con gli azionisti.

Le aree di riferimento sono oggetto di analisi dettagliate volte all'adeguamento del Sistema di Controllo Interno, nell'ambito amministrativo-contabile, ai requisiti della Legge 262/2005.

La valutazione del Sistema è finalizzata a limitare i rischi connessi all'attendibilità o rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa economico-finanziaria della società.

Nello specifico, con riferimento ai postulati di bilancio (esistenza e accadimento, completezza, valutazione e misurazione, diritti ed obblighi, presentazione ed informativa) e all'adeguatezza della segregazione dei compiti e ruoli, sono stati analizzati i seguenti processi aziendali:

- Ciclo attivo;
- Ciclo passivo;



- Contabilità Generale;
- Fiscale;
- Immobilizzazioni;
- Adempimenti societari;
- Tesoreria;
- Personale;
- Chiusura bilancio e consolidamento;
- Sistemi informativi.

Pertanto, per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria della società Reply Spa e del Gruppo Reply, si rimanda alla documentazione predisposta per l'adeguamento della società ai dettami della Legge 262/2005 e alla predisposizione del Manuale delle procedure amministrativo-contabili.

Il sistema di controllo così definito e utilizzato dalla società Reply Spa fornisce anche una tutela rispetto al rischio di commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

La documentazione è messa agli atti della Società in data 28 marzo 2008 ed è a disposizione per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna.

V.II.Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;



- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

VI. Prevenzione dei reati in materia di abusi di mercato

L'area di attività a rischio che presenta profili di maggiore criticità risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la seguente:

- 1 Gestione delle informazioni privilegiate e "price sensitive" il cui ambito di rischio è:
 - la gestione del Registro dei soggetti rilevanti e dell'archivio comunicazioni al mercato;
 - la gestione delle informazioni "price sensitive" atta a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi;
 - l'utilizzo delle informazioni "price sensitive" nello svolgimento dell'attività aziendale.

VI.I. Le informazioni privilegiate

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

Secondo l'art. 180 TUF, per "informazione privilegiata" si intende quanto contemplato dall'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ovvero una informazione:

- "che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati";
- "in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti";
- "in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e



che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”;

- “nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati”.

In aggiunta a quanto precede, i paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 7 del summenzionato Regolamento (UE), definisco “informazione privilegiata”:

- si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate;
- informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell’art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;



- f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione Europea.

VI.II. I principi generali di comportamento da tenere nell’ambito delle attività a rischio rispetto ai reati di abusi di mercato

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- disciplina dell’*internal dealing*;
- Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e di informazioni;
- procedura interna in materia di “Tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate” (approvata con delibera del CdA del 31 marzo 2006).



I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere – prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa – a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Relativamente alle operazioni di acquisto di azioni proprie e alle attività di stabilizzazione le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative di legge ed in conformità delle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Al fine di consentire all'OdV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative:

- dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- di eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Reply SpA, inoltre, in conformità alle prescrizioni di legge, ha provveduto ad istituire un Registro unico di Gruppo nel quale sono iscritte tutte le persone (fisiche o giuridiche) che hanno accesso in modo regolare od occasionale ad informazioni privilegiate concernenti il Gruppo Reply.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Ai consulenti, partner e fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Reply Spa e del Gruppo.

Nei contratti con i Consulenti, i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

VI.III. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:



- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

VII. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

I presupposti per definire il fatto colposo sono:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;



- nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Il Gruppo Reply è assoggettato ai principi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul posto di lavoro e, in merito, ha provveduto a definire il seguente apparato:

- il datore di lavoro (AD/Partner) che ha il potere di spesa;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- il medico del lavoro competente (medico del lavoro esterno);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per le società del Gruppo rispetto alle quali si ponga il relativo obbligo normativo.

Per la tipologia di business seguita dalle società del Gruppo, i dipendenti sono assoggettati all'obbligo di visita medica per rischio videoterminale ed eventualmente per lavoro notturno.

VII.I. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche, della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

E' fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di rispettare ogni cautela possibile (anche non espressamente nominata) volta ad evitare qualsivoglia danno. La società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività produttive.

Inoltre, costituisce un obbligo contrattuale per il datore di lavoro garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. A tal fine devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come previsto dal D.Lgs. 81/08), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c., sia speciali



ex D. Lgs. n. 81/2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

VII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' innanzitutto importante sottolineare che l'estensione dell'applicazione del Decreto 231 ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

L'Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali come detto la responsabilità è in capo agli organi preposti dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l'OdV ha doveri di verifica della idoneità e sufficienza del Modello organizzativo a prevenire i reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

VIII. Prevenzione dei reati in violazione delle norme sul riciclaggio di denaro

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies D. Lgs. 231/2001 possono essere suddivise in due macrocategorie:

- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
- attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

La Società ha implementato un sistema procedurale in materia di attività a rischio di riciclaggio che garantisce il rispetto dei seguenti obiettivi di controllo ex D.Lgs. 231/2001:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner tramite, ad esempio, acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
- verifica della regolarità dei pagamenti;
- definizione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- monitoraggio sulle verifiche della Tesoreria (in merito a: rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti o altri strumenti anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);



La Società in materia di attività a rischio di riciclaggio sta implementando:

- la definizione di un manuale delle procedure
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

VIII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio Reato di riciclaggio

I Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- forniscono all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

La documentazione è messa agli atti della società ed è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto.

VIII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la società;
- verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra Destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.



IX. Prevenzione dei reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati

Mediante la promulgazione della legge n° 48 del 18 marzo 2008, con il cui art. 7 è stata prevista l'introduzione dell'art. 24-bis nell'impianto normativo del D.Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

L'introduzione dell'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001 risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Occorre subito specificare che, nonostante nel titolo dell'art.24-bis si faccia riferimento anche al "trattamento illecito dei dati", il corpo dell'articolo in questione non fa alcun riferimento alla disciplina relativa al trattamento illecito dei dati personali. Pertanto, il *risk assessment* svolto non ha avuto specificatamente in oggetto la verifica della corretta attuazione della normativa nazionale in tema di privacy ed, in particolare, dell'art. 167 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003).

In relazione alle fattispecie di reato previsto dall'articolo 24-bis, è stata attuata una analisi delle procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici aziendali (modalità di utilizzo di strumenti informatici o telematici dell'ente dal dipendente o dal soggetto posto in posizione apicale, *security policies* per filtri di traffico di rete, ecc.) in merito alle principali aree a rischio.

L'area di attività a rischio che presenta profili di maggiore criticità potenziale risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici ed in particolare le seguenti attività:

- Maintenance dell'hardware e del software aziendale;
- Gestione delle misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici e/o telematici;
- Gestione del processo di assegnazione dei codici di accesso ai sistemi informatici e/o telematici;

La Società ha implementato un sistema procedurale in materia di gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici, a tutela dei rischi di commissione dei reati informatici di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, che definisca:

- ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo;
- flussi informativi e documentali;
- flussi autorizzativi;
- attività di controllo e monitoraggio;
- modalità di gestione delle eccezioni;
- modalità di archiviazione della documentazione.

IX.I.Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti informatici

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza e tracciabilità possibile nei processi di gestione dei sistemi informatici. A tal fine, i Destinatari devono assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.



In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo è necessaria una adeguata divulgazione e conoscenza delle disposizioni previste nei Principi Basiliari di Etica Aziendale e nelle *Compliance Guidelines*. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti;
- effettuare o distribuire copie del software o della documentazione da utilizzare all'interno della Società o per altri fini né per uso personale o altrui, inclusi clienti e membri delle rispettive famiglie;
- introdurre e/o utilizzare nella Società software proveniente da fonti non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet o che non prevede l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo della Società o quello personale in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- falsificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La documentazione è messa agli atti della società ed è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto.

IX.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure e/o policy interne inerenti la tutela della proprietà intellettuale e la gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

X. Prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

Il 15 agosto 2009 entra in vigore la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, supplemento ordinario) che amplia il



catalogo dei reati-presupposto introducendo nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo l'art. 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tali disposizioni tutelano sia il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera d'ingegno sia, seppur marginalmente, il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera, nonché tutti i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore stesso. In particolare tale aggiornamento appresta una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano la messa a disposizione del pubblico, attraverso rete telematica, di opere d'ingegno protette o la duplicazione e commercializzazione di software e banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

X.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio di reati in materia di violazione del diritto d'autore

Reply nello svolgimento della propria attività e mission aziendale garantisce il costante e puntuale rispetto delle norme a tutela della proprietà industriale e intellettuale, e pertanto del software, delle banche dati elettroniche e/o telematiche, dei programmi per elaboratore e di ogni attività che possa esplicarsi tramite l'utilizzo di computer e l'accesso ad internet.

Reply si è quindi dotata di Policy aziendali, valide per tutte le Società del Gruppo, volte alla repressione delle attività illegali connesse con la copia e l'uso di software commerciale.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- effettuare copie non autorizzate del software
- effettuare download/upload di software illegali (privi di regolare licenza)
- utilizzare o anche solo installare software illegali sugli elaboratori di proprietà della Società, che siano per uso individuale o che forniscano servizi ad utenti interni a Reply o esterni.

I processi di gestione dei software asset sviluppano le Policy menzionate indicando le responsabilità, le attività, gli strumenti e gli output necessari. Nello specifico, essi si articolano nelle seguenti fasi:

- responsabilizzazione del personale;
- monitoraggio delle attività per verificare la conformità alle Policy;
- esecuzione di eventuali azioni correttive e, se necessario, disciplinari;
- predisposizione della documentazione necessaria per attestare l'attuazione degli adempimenti agli Organismi pubblici preposti ai controlli.

X.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure e/o policy interne inerenti la tutela della proprietà intellettuale e la gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;



- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

XI. Impiego di cittadini di paesi terzi

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, mediante l'introduzione dell'art. 25 duodecies nel D.Lgs. 231/2001, ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle fattispecie disciplinate dall'articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo unico dell'immigrazione), sanzionando i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o lavoratori il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato; la sanzione si applica nel caso in cui i lavoratori occupati siano più di tre, oppure minori in età non lavorativa o ancora esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Lo scopo della norma è quello di sanzionare l'ente-datore di lavoro che ricorra alla pratica, considerata particolarmente grave, di sfruttamento di personale straniero irregolare con abuso della posizione di inferiorità proprio di quest'ultimo. La sanzione in capo all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ricorre peraltro solo nei casi più gravi di ripetitività del comportamento illecito (i lavoratori irregolari siano tre o più) ovvero di particolare riprovevolezza dello stesso (i lavoratori siano minori in età non lavorativa o esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro).

XI.1. I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme in materia di impiego di cittadini di paesi terzi.

In via generale, ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- osservare e garantire l'osservanza, all'interno della società di tutte le norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

E' inoltre previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.

E' fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura o di prestazione di servizi a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il fondato sospetto, dell'utilizzo di lavoro straniero irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione.



XI.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne le tematiche di controllo sull'impiego di cittadini di paesi terzi, l'OdV compie periodicamente verifiche sulla reportistica predisposta dalla Direzione del Personale, anche al fine di verificare che nelle schede di assunzione sia evidenziata la nazionalità straniera del dipendente e, in caso affermativo, la presenza di copia del permesso di soggiorno e l'evidenza della sua scadenza.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

XII. Prevenzione dei reati tributari

Le aree di attività a rischio commissione dei reati tributari compresi nel D.Lgs. 231/01 che presentano profili di maggiore criticità potenziale risultano essere:

- Gestione della contabilità passiva e della contabilità generale;
- Rapporti con i fornitori;
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico;
- Custodia delle scritture contabili;
- Relazioni infragruppo;
- Predisposizione dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

XII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di reati tributari

Le procedure che presentano profili di criticità potenziale sono mappate all'interno del Manuale delle procedure amministrativo-contabili, che definiscono anche gli iter approvativi tracciati dal sistema informativo contabile mediante apposito workflow.

Le attività a rischio di commissione dei reati sono oggetto di audit da parte della società di revisione che certifica il bilancio e da parte della funzione di Internal Audit ai fini dei controlli ex Legge 262/2005.

Il sistema di controllo così definito e utilizzato dalla società Reply Spa fornisce una tutela rispetto al rischio di commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

XII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari, attraverso incontri periodici con il Dirigente Preposto;
- acquisisce le relazioni della società di revisione al Comitato Controllo e Rischi, vigilando sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;



- esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitora l'esito delle ispezioni svolte dall'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

XIII. Altre fattispecie di reato

In seguito alle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione delle ipotesi di reato contemplate dal Decreto, effettuate anche in sede di aggiornamento del presente documento, non sono emerse, nell'ambito delle attività specifiche della Società, ipotesi di reato concretamente realizzabili relativamente alle fattispecie di reato di seguito riepilogate:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001), ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p.;
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1, D.Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1, D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001);
- Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di stupefacenti, l'intralcio alla giustizia (art. 10 della Legge 146/2006) Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art.25 terdecies D.Lgs 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25 quaterdecies D.Lgs 231/2001);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001).